# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

# GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

533° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 13 DICEMBRE 1999

# INDICE

Organismi bicamerali		
Riforma fiscale	Pag.	3
<del></del>		
CONVOCAZIONI	Pao	14

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE

# Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 20.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente

(Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0027°)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, presidente e relatore, dà conto di alcuni interventi riferiti a tutti gli schemi di decreto in esame, fatti pervenire per iscritto dal senatore Renato Albertini e dal deputato Pietro Armani, oggi impossibilitati ad intervenire. Considerando il sovrapporsi degli impegni parlamentari in questi giorni, dispone, ove la Commissione vi consenta, che dei testi si dia conto anche in allegato al resoconto di seduta.

(La Commissione consente).

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, si riferisce all'intervento, denso e interessante, fatto pervenire dal collega Armani, e sottolinea di avere personalmente già preso in esame molti dei problemi che in esso sono stati sollevati. In particolare, preannuncia che il parere che si accinge a sottoporre alla Commissione ricomprenderà alcune considerazioni critiche riferite all'articolo 8 dello schema di decreto, sul quale anche la Commissione finanze della Camera aveva formulato specifiche osservazioni. Conviene, inoltre, nel considerare sostanzialmente elusivi gli schemi di *stock option* che si riferiscono alla normativa esistente, pur considerando che in tale normativa si riscontrano alcuni vuoti.

Ritiene poi che il Governo, in relazione alle operazioni già varate, potrebbe considerarsi nella condizione di disconoscere il trattamento fiscale cui esse vogliono riferirsi, ricorrendo alla normativa anti-elusione. Tuttavia è opportuno, al fine di non determinare situazioni di contenzioso, che il Governo se ne astenga, e ricorra piuttosto ad una sanatoria, stabilendo che le operazioni non ancora concluse non siano soggette ad IRPEF, ma siano da considerare esclusivamente sono il profilo del portafoglio: intendendo con questo riferimento l'investimento finanziario in relazione al quale il valore di ingresso nel portafoglio è rappresentato dal costo di acquisizione. Se poi tale acquisizione ha avuto luogo anteriormente al varo della normativa in materia di *capital gain* (entrata in vigore il 1º luglio del 1997), le operazioni saranno esenti da tassazione; in caso contrario esse saranno incise per la differenza tra il valore di cessione ed il costo di acquisizione.

Quanto agli altri argomenti affrontati dal collega Armani, preannuncia che la proposta di parere tenterà di suggerire una distinzione logica tra l'apprezzamento delle azioni in regime di *capital gain*, e lo scarto tra il valore delle azioni e il valore della loro acquisizione, soggetto ad IRPEF.

Non ritiene in questa sede di doversi soffermare su ulteriori precisazioni: assicura peraltro che tutte le osservazioni formulate sono state valutate con attenzione, e che tale valutazione troverà riscontro nella proposta di parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame in titolo.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0025°)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, non ritiene di dovere formulare specifiche considerazioni, e si richiama a quelle già espresse nelle precedenti sedute. Intende però rispondere ad una osservazione del collega Armani, il quale si domanda in base a quale specifica norma di delega il Governo abbia potuto formulare lo schema di decreto in titolo: ricorda in proposito che la natura federalista dell'imposta permane, in ragione della facoltà attribuita alle Regioni di applicare una aliquota d'imposta per un ulteriore 0,50 per cento.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame in titolo.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonchè di sanzioni amministrative tributarie

(Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0026°)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, condivide le osservazioni contenute nel testo fatto pervenire dal senatore Albertini, laddove esprime l'auspicio che si realizzi una maggiore semplificazione, attraverso la soppressione di tutte quelle disposizioni che rendono eccessivamente complesso l'adempimento richiesto al contribuente. Lo schema di decreto correttivo non comporta peraltro una diminuzione della base imponibile dell'IRAP in riferimento alle imprese.

Ricorda poi che in numerose circostanze (anche nelle osservazioni fatte pervenire dalla Commissione finanze), si è fatto riferimento alla soppressione della menzione dei corretti principi contabili. A tale proposito, egli ribadisce che tale soppressione si traduce in una più ampia libertà nella redazione dei bilanci, che viene in tal modo attribuita ai contribuenti, affinchè essi possano adempiere all'obbligazione tributaria senza vincoli troppo stretti. Non si tratta quindi di un rischio, come ha sostenuto il collega Armani, ma piuttosto dell'intento di rendere gli adempimenti più agevoli. Non si deve inoltre trascurare infatti che la determinazione della base imponibile è elemento utilizzato sia nel regime di contabilità ordinaria, sia in quello di contabilità semplificata.

Ritiene poi necessario chiarire che il provvedimento in titolo dovrebbe essere applicabile con decorrenza dal 1º gennaio 2000, senza prendere in considerazione periodi anteriori, al fine di non determinare notevoli difficoltà alle imprese. Parimenti è opportuno che, come l'ILOR risultava cedibile tra le imprese «infragruppo», allo stesso modo risulti cedibile anche l'IRAP, che ha sostituito la prima imposta.

Nel ricordare l'esigenza di una ulteriore razionalizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, ribadisce infine la necessità che il termine di prescrizione delle sanzioni coincida con la prescrizione del singolo tributo, cui ogni sanzione è riferita.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per mercoledì 15 dicembre prossimo, alle 13, nella quale avrà luogo la votazione delle proposte di parere, che i relatori predisporranno entro domattina. Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e proposte alternative alle bozze di parere è stabilito alle ore 20 di martedì 14 dicembre.

La seduta termina alle ore 21.

Allegato 1

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 9 LUGLIO 1997, N. 461, 18 DICEMBRE 1997, N. 466 E N. 467, E 2 SETTEMBRE 1997, N. 314, IN MATERIA DI REDDITI DI CAPITALE, RIORDINO IMPOSTE PER FAVORIRE LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, DI IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI FISCALI CONCERNENTI I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

#### Intervento del senatore Renato Albertini

Con riferimento ai redditi di capitale, l'estensione del regime dell'imposta sostitutiva agli interessi ed agli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero, nonchè l'aumento dell'aliquota al 27 per cento sui proventi «qualificati» degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, pongono in rilievo il problema della tassazione delle rendite finanziarie sempre meno informata a criteri di progressività e sempre più soggetta a tassazione separata.

È dunque opportuno confermare, in questa sede, la necessità di riportare il livello di imposizioni su tali rendite verso criteri di progressività all'interno, dunque, dell'IRPEF evitando la proliferazione di regimi sostitutivi o di ritenute a titolo definitivo con aliquote notevolmente ridotte.

In attesa che tale obiettivo venga realizzato, sembra opportuno prevedere, come più volte ipotizzato dal Ministro Visco, un innalzamento dell'attuale livello di aliquote uniformando la tassazione al 27 per cento, al pari cioè della tassazione media sui redditi di lavoro.

L'altro aspetto più innovativo introdotto dal decreto è senza dubbio la nuova disciplina delle azioni assegnate «alla generalità dei dipendenti» nonchè quella delle *stock options*.

La mancanza di condizioni espressamente previste per l'assegnazione di azioni ai dipendenti ha, nel tempo, trasformato tale *fringe benefit* in uno strumento elusivo volto ad esentare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, una rilevante parte della retribuzione di alcune categorie privilegiate di lavoratori. Di fatto dunque si è creata una ingiusta agevolazione a favore quasi esclusivo dei livelli dirigenziali, ovvero di quei profili professionali che hanno una maggiore capacità contributiva. Inoltre, secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, la prassi ha tradito le stesse finalità per cui tale esenzione era stata concessa: «la partecipazione azionaria diffusa tra (tutti) i lavoratori dipendenti».

Al fine dunque di porre un limite a tali comportamenti elusivi è opportuno, come stabilito dal decreto, porre limiti espliciti alla suddetta esenzione. Va dunque valutato positivamente il vincolo quantitativo dei tre milioni, nonchè quello temporale dei tre anni posto «all'azionariato popolare dei dipendenti».

Viceversa non è condivisibile che altrettanti limiti non siano stati previsti per la disciplina delle *stock options*, soprattutto considerato che essa è rivolta non più alla generalità dei dipendenti bensì a categorie privilegiate di dipendenti (tipicamente i *managers*). Per tale forma di retribuzione è previsto solo il limite del 10 per cento alla partecipazione al capitale o al patrimonio dell'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa medesima.

Sostanziali risultano dunque le differenze tra i più restrittivi limiti imposti all'azionariato popolare dei dipendenti e quelli più blandi previsti per talune categorie di dipendenti privilegiati.

Seppure dunque la disciplina che si intende introdurre risulta più restrittiva rispetto a quella vigente posto che prevede il limite del 10 per cento tuttora assente, è necessario provvedere a restringere le agevolazioni fiscali sulle *stock options* imponendo limiti al pari di quelli stabiliti per l'assegnazione di azioni alla generalità dei dipendenti.

#### Intervento del deputato Pietro Armani

Art. 8 (fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate): la disposizione andrebbe soppressa. Per le motivazioni, si può fare sicuro riferimento alla lettera dell'ALFI.

Art. 11: l'esclusione dell'aliquota agevolata (DIT) per i primi tre anni di quotazione in borsa della società con patrimonio netto superiore a 500 miliardi è priva di qualsiasi razionalità. Infatti, perfino il Governo, nella relazione, non dà alcuna giustificazione.

Art. 13: le modifiche proposte dal Governo all'articolo 48 del TUIR, sia in tema di esclusione dalla base imponibile delle somme destinate a benefici sociali sia in tema di *stock option*, vengono presentate con la necessità di correggere le precedenti disposizioni, che avrebbero dato luogo a manovre elusive. Se così è stato, sarebbe opportuno chiedere al Governo che cosa abbia rilevato a proposito di tali fenomeni, considerato che circolano voci di casi clamorosi. Allora bisogna sapere quali errori siano stati fatti al fine di valutare se il Ministero, che va avanti a forza di decreti correttivi, sia in grado di fare il proprio lavoro. Tutto ciò, a voler considerare sempre e comunque gli errori commessi in buona fede.

Questa premessa è indispensabile per far comprendere che i benefici connessi alle *stock options* prima correlati a importi limitati ed ora collegati al limite di 3 milioni per periodo di imposta ed alla condizione della non cessione delle azioni per tre anni dalla percezione, risultano nell'attuale formulazione una tardiva chiusura della «stalla» ed un affossamento sostanziale dell'istituto. Il limite andrebbe elevato in proporzione agli stipendi.

Venendo agli aspetti più propriamente tecnici, si mette in evidenza che:

- a) non c'è alcuna previsione di un regime transitorio. Sembra perciò necessario precisare che le assegnazioni effettuate entro il 31 dicembre 1999 restano nel vecchio regime, al pari delle opzioni assegnate prima di quella data ma esercitate successivamente. Ciò per evitare lo sconvolgimento dei piani in atto.
- b) La norma è tutta orientata a disciplinare le differenze di valore fra il momento dell'offerta al dipendente ed il momento di assegnazione. Non si comprende cosa si debba fare qualora i due momenti coincidano. Forse viene meno il regime di favore?
- c) Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente la differenza fra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare pagato dal dipendente se è almeno pari al valore. Al riguardo si aprano i seguenti interrogativi:
- 1) come si calcola il valore: per le azioni quotate e evidente che si fa riferimento al valore di borsa (ma a quale data?), mentre per quelle non quotate non vi è alcuna indicazione. Forse bisogna ricorrere ad una perizia?
- 2) Si supponga il caso che il dipendente paghi (lire 80) meno del valore (lire 100) alla data dell'offerta (condizione questa voluta dal legislatore). Le 20 lire vanno tassate come reddito di lavoro dipendente? Si supponga ancora che al momento dell'assegnazione il valore del titolo sia salito a lire 150. Poichè la predetta differenza di 20 lire fa venire meno l'agevolazione, si dovrà tassare solo la differenza di 20 o quella di 70 (150-80)?
- 3) Si supponga ancora che il lavoratore paghi effettivamente 100 (corrispettivo = valore al momento dell'offerta), ma che il valore dell'assegnazione sia in effetti 150. Il lavoratore rivende l'azione a 200 prima di tre anni (tempo di detenzione minimo previsto per fruire dell'agevolazione) e quindi perde il beneficio. Che succede? Il costo fiscale è 100 ovvero 150? Si supponga per coerenza che sia 100; la plusvalenza di 100 è tutta *capital gain* ovvero lo è solo per metà perchè l'altra metà resta reddito di lavoro dipendente? (Il problema non è teorico perchè all'aumento del reddito di lavoro dipendente si contrappongono minori detrazioni).

In conclusione, i motivi di queste modifiche – tecnicamente di assai basso livello e foriere di complicazioni assurde quali quelle sulla determinazione del valore – sono, come detto innanzi, tardive ed assurde. Pertanto, l'unica proposta ragionevole è di farle slittare al 2001 cosicchè tutti possano essere messi in grado di avere uguali benefici per poi rassegnarsi a mandare con queste norme in «pensione» i piani di fidelizzazione dell'azienda, dai quali restano irrazionalmente esclusi gli amministratori.

Art. 15: errare humanum, perseverare diabolicum. I redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero erano esenti da tassazione in Italia, nel presupposto che fossero tassati all'estero. Questa disposizione – sempre esi-

stita – è stata soppressa dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*) n. 2 del decreto legislativo n. 314 del 1997, con effetto dal 2001. Motivazione: poichè in alcuni Paesi (per esempio quelli in via di sviluppo) i redditi dei non residenti sono esenti, con la norma abolita si verificava che taluni soggetti non pagavano mai. È vero; ma quei lavoratori che non operano nei pvs adesso pagano due volte perchè» come noto, il credito per le imposte pagate all'estero concesso dall'Italia non compensa tutte le imposte estere. Cosa è accaduto *medio tempore*? Tutti questi lavoratori sono andati dai propri datori di lavoro per chiedere aumenti di stipendio. Questo è tanto vero che il Ministero riconosce che per fronteggiare l'aumento del costo del lavoro bisogna ora concedere alle imprese un credito di imposta pari alle imposte dovute in Italia dal dipendente.

Il problema dunque non è l'equità, ma il fatto che si insiste sulla strada di ingolfare sempre di più la vita delle imprese. Perchè non tornare indietro?

Allegato 2

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DELL'ARTICOLO 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446, IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

#### Intervento del senatore Renato Albertini

Non ci sono obiezioni alle disposizioni contenute nel decreto correttivo posto che risulta condivisibile la possibilità di effettuare il prelievo relativo all'addizionale regionale all'IRPEF lungo un arco temporale più ampio anzichè in unica soluzione.

#### Osservazioni del deputato Pietro Armani

Articolo 1: si richiama fortemente l'attenzione sul fatto che l'addizionale IRPEF delle Regioni diventa «aliquota di compartecipazione». Nessun commento nella relazione.

Questo potrebbe essere un fatto molto grave. Com'è noto, è in corso di predisposizione il provvedimento sul federalismo fiscale che dovrà essere presentato alle Camere entro febbraio p.v. Ci si prepara ad eliminare l'autonomia delle Regioni, per farle rientrare nell'ambito delle compartecipazioni che sono oggetto del futuro provvedimento? Se è così bisognerebbe dirlo, perchè altrimenti si aggirano i poteri di controllo del Parlamento.

Inoltre, in base a quale delega si procede a tale modifica?

Allegato 3

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 15 DICEMBRE 1997, N. 446, E 18 DICEMBRE 1997, N. 472, RECANTI, RISPETTIVAMENTE, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI TRIBUTI LOCALI, NONCHÈ SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

#### Intervento del senatore Renato Albertini

Negli ultimi anni la disciplina dell'IRAP è stata più volte oggetto di modificazioni, nonchè di approfonditi studi che codesta Commissione ha condotto e sta conducendo al fine di migliorarne l'attuazione e verificarne gli effetti.

Uno degli aspetti più controversi della riforma fiscale in atto è quello della redistribuzione del carico fiscale tra le varie categorie di contribuenti, posto che, seppure i dati non siano ancora disponibili, è possibile affermare che le banche, le assicurazioni e le grandi imprese capitalizzate hanno conseguito enormi vantaggi d'imposta a seguito dell'introduzione dell'IRAP.

In particolare, per il settore bancario la relazione annuale della Banca d'Italia, ci informa che nell'esercizio 1998 il vantaggio d'imposta è stato di circa 2 mila miliardi di lire e si può presumere che analogo vantaggio sia stato conseguito anche dal settore assicurativo.

Quindi è in tal senso che va interpretato non solo l'attuale schema di decreto correttivo ma anche e, più in generale, l'insieme dei provvedimenti che il Governo e le Camere stanno adottando in materia, quale l'emendamento alla Finanziaria 2000 in cui è previsto un innalzamento dell'aliquota IRAP per le banche e le assicurazioni

Prendiamo atto dunque che l'obiettivo di una sostanziale perequazione sia stato finalmente recepito dal Governo sia pure in via parziale e transitoria, giacchè l'aliquota decrescente parte sè dal 5,4 per cento ma deve gradualmente riallinearsi all'aliquota ordinaria a far corso dal 2003.

Più opportuno sarebbe stato prevedere un innalzamento dell'aliquota anche più consistente e comunque definitivo e non transitorio.

Nel decreto correttivo all'esame della Commissione vi è poi contenuta una disposizione [articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1] che prevede la deducibilità dalla base imponibile IRAP delle banche degli accantonamenti per rischi su crediti. Come affermato nella stessa relazione di accompagnamento al decreto, «le perdite su crediti sono una componente rilevante ai fini IRAP». Quindi ancorchè tale disposizione viene giustificata nella stessa relazione con l'esigenza di evitare la creazione di un «terzo binario» per le banche, è evidente che l'effetto più immediato è quello di ridurre la base imponibile di un ammontare rilevante e conse-

guentemente di ridurre ancora di più il livello di imposizione su tale categoria di contribuenti già largamente avvantaggiata.

Si ritiene pertanto necessario eliminare tale ulteriore agevolazione per non vanificare l'obiettivo di perequazione sul quale, entro certi limiti, sta marciando anche il Governo.

Per quanto attiene invece le modifiche introdotte dal decreto per la determinazione della base imponibile delle imprese industriali e commerciali, si ritiene condivisibile l'obiettivo di semplificazione e razionalizzazione che con esse si intende perseguire. È necessario infatti eliminare dall'attuale normativa tutte le disposizioni che possano rendere complesso l'adempimento tributario specialmente per le piccole e medie imprese sprovviste di strutture organizzative adeguate. Anche in questo caso tuttavia è possibile riscontrare che dalla nuova normativa risultante dalle modifiche contenute nel decreto si giunge sì ad una semplificazione ma anche ad una riduzione della base imponibile delle imprese.

Ciò potrebbe creare seri problemi di gettito che si andrebbero ad aggiungere a quelli già riscontrati nella prima fase di applicazione del tributo. A tal fine è bene ricordare che la riduzione di gettito registrata nel solo 1998 oscilla tra i 9 mila e i 12 mila miliardi.

Sarebbe perciò indispensabile, se si vuol procedere con la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti evitando al contempo la conseguente perdita di gettito, orientarsi verso un contenimento degli eccessivi vantaggi registrati da banche ed assicurazioni, secondo le indicazioni contenute nel disegno di legge da noi presentato.

Nel disegno di legge si propone a tal proposito l'applicazione, in via definitiva, di un'aliquota al 6,5 per cento per banche ed assicurazioni, e più in generale l'applicazione di un meccanismo idoneo a contenere gli eventuali vantaggi d'imposta, derivanti dal passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, in misura non superiore al 20 per cento per tutta la platea di contribuenti. Tali misure potranno permettere da un lato il recupero di una congrua parte del gettito erariale notevolmente ridotto, e dall'altro il conseguimento di una maggiore perequazione del sistema impositivo.

Per quanto concerne infine la possibilità delle Regioni di «variare» l'aliquota IRAP anche in diminuzione, essa potrebbe costituire un pericolo per l'obiettivo del riequilibrio del prelievo, qualora tale facoltà fosse utilizzata come strumento per ridurre il carico fiscale gravante sulle imprese ed aumentare quello a carico dei lavoratori e della fiscalità generale attraverso un aumento dell'addizionale regionale IRPEF.

A tal fine nel decreto è opportuno specificare che non possa essere operata alcuna riduzione dell'aliquota IRAP in corrispondenza con aumenti dell'addizionale regionale all'IRPEF.

#### Intervento del deputato Pietro Armani

Ancora una volta si affrontano modifiche all'IRAP, con la giustificazione di voler eliminare doppi o tripli «binari». Così facendo, però, questo tributo sta assumendo sempre più caratteristiche analoghe al-

l'IRPEG, dalla quale si distacca perchè, in estrema sintesi, non sono deducibili interessi passivi e costo del lavoro. Tutto ciò comporta che una buona volta bisognerà pur trarre delle conseguenze dal dibattito intorno alla natura di questo tributo e dall'effettiva necessità della sua esistenza nel panorama tributario. Ancora non si conoscono gli orientamenti governativi sul federalismo fiscale, ma se la conclusione fosse di incamminarsi sulla strada delle compartecipazioni ai tributi nazionali, tanto varrebbe abbandonare tributi locali del tutto simili a quelli nazionali e dai costi di gestione confusi e ingenti (accertamento liquidazione, riscossione), che potrebbero duplicare quelli già esistenti.

Detto questo per evitare di entrare nel dettaglio di modifiche il cui esame tecnico finirebbe solo per distogliere dalla critica principale sulla costituzionalità, ma anche sull'opportunità di questo tributo, su una norma tuttavia occorre portare molta attenzione. Nell'articolo 11 dell'IRAP si precisa che «indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili». Facendo riferimento a non identificate tesi contrastanti che dividerebbero gli interpreti, cosa che potrebbe indurre il Ministero a fare una circolare, si propone di eliminare le parole «secondo corretti principi contabili».

La proposta è imbarazzante perchè senza un'indicazione dei principi ai quali si deve fare riferimento, vi è il rischio di una esplosione della discrezionalità del fisco.

# CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

# GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 14 dicembre 1999, ore 14

Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della costituzione

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R.-687/ 96 R.G. GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 11798/98R R.G.N.R. 1787/99 R. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
- Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 R.G.N.R. n. 1059/99 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.

#### Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.

#### COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

(7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

(12<sup>a</sup> - Igiene e sanità)

Martedì 14 dicembre 1999, ore 14,30

In sede consultiva su atti del governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto legislativo recante «Ridefinizione dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università» (n. 595).

## AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Martedì 14 dicembre 1999, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).
- PASSIGLI ed altri. Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PEDRIZZI ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PIERONI. Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GRECO. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

#### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).
- DEBENEDETTI. Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
  30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MAZZUCA POGGIOLINI Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

#### VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

#### VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999).

#### VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CADDEO ed altri. Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuo speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ANDREOLLI ed altri. Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CONSIGLIO REGIO-NALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

#### IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).

#### X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MARINI ed altri. Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PARDINI ed altri. Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione.
  Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. D'ALESSANDRO PRI-SCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. FISICHELLA. Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).
- XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:
- LA LOGGIA ed altri Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (Doc. XXII, n. 62).
- SPECCHIA ed altri Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc.* XXII, n. 64).
- SPECCHIA ed altri Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

#### XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI. Revisione della Costituzione (3603) (Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- PORCARI ed altri. Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri).

#### XIII. Esame del documento:

 PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc.* XXII, n. 50).

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di regolamento ministeriale concernente le visite dei parlamentari alle strutture militari (n. 599).

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 14 dicembre 1999, ore 12 e 15

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto: Schema di decreto legislativo recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio» (n. 588).

#### In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa).

- Antonino CARUSO ed altri. Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale (4053).
- II. Esame del disegno di legge:
- SALVATO ed altri. Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).

#### In sede deliberante

- I. Discussione dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).
- Antonino CARUSO ed altri. Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n.127, e dell'articolo 473 del codice civile (4334).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Deputati MANTOVANO ed altri. Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (Approvato dalla Camera dei deputati).

# AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Martedì 14 dicembre 1999, ore 15

#### *In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, fatto a Roma il 10 luglio 1997 (4271).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa dell'Ucraina sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 17 marzo 1998 (4290) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nairobi il 18 febbraio 1997 (4291) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M.), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, fatto a Roma il 18 marzo 1999 e del relativo Scambio di Note interpretativo effettuato in data 15 e 24 settembre 1999 (4309).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (4316).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1º ottobre 1998 (4317).
- Partecipazione italiana al finanziamento della Banca Africana di Sviluppo, dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti, dell'ASEM Trust Fund, della Global Environment Facility e del Multilateral Investment Fund (4343) (Approvato dalla Camera dei deputati)
  Relatore alla Commissione.

#### DIFESA (4<sup>a</sup>)

Martedì 14 dicembre 1999, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est (4363) (Approvato dalla Camera dei deputati).

#### In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Programma annuale di A/R SM Marina n. 36/99 relativo all'acquisizione di n. 2 Fregate di difesa aerea di nuova generazione (n. 593).
- Programma annuale di A/R SM Esercito n. 71/99 relativo all'acquisizione di n. 18 veicoli da ricognizione NBC n. 16 per il Reggimento Difesa NBC e n. 2 costituenti di scorta) (n. 594).

#### In sede consultiva

#### Esame dell'atto:

Schema di regolamento ministeriale concernente le visite dei parlamentari alle strutture militari (n. 599).

#### Affari assegnati

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- Programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'Arsenale militare marittimo di Messina e di Marisicilia.
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- Programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'Arsenale marittimo di La Spezia.

#### In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato RUFFINO. Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- AGOSTINI ed altri. Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).
- e della petizione n. 292 ad essi attinente.

#### In sede referente

Esame del disegno di legge:

Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673) (Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Martedì 14 dicembre 1999, ore 15,30

#### Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse.

Seguito dell'audizione del Presidente di Sviluppo Italia S.p.A., Professor Patrizio Bianchi.

# FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Martedì 14 dicembre 1999, ore 15

#### In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992,
  n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario (4253).
- COSTA. Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (297).
- BISCARDI. Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (552).

- PEDRIZZI e MACERATINI. Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (700).
- DEMASI ed altri. Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario (824).
- CENTARO ed altri. Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria (1643).
- FUMAGALLI CARULLI. Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale (2125).
- VENTUCCI ed altri. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario (2126).
- PASTORE. Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate (2261).
- MELONI ed altri. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie (2283).
- GERMANÀ. Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia (2637).
- CORTIANA ed altri. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie (2760).
- SPECCHIA. Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado (3424).
- PASQUINI ed altri. Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario (3766).

#### In sede consultiva su atti del governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2000 (n. 596).
- Schema di regolamento recante «Norme sull'organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (n. 600).

#### In sede deliberante

#### Discussione del disegno di legge:

Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 (4381) (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labate ed altri; Giannotti ed altri).

# **ISTRUZIONE** (7<sup>a</sup>)

Martedì 14 dicembre 1999, ore 12

#### In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri).
- BRIENZA ed altri. Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (56).
- LORENZI.- Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria (560).
- Athos DE LUCA ed altri. Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni (1636).
- D'ONOFRIO ed altri. Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici (2416).
- BRIGNONE ed altri. Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole (2977).
- BEVILACQUA e MARRI. Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126).

- TONIOLLI ed altri. Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740).
- ASCIUTTI ed altri. Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici (4356).

#### In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati RUBERTI ed altri. – Modifiche alla legge 28 marzo 1991,
 n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (Approvato dalla Camera dei deputati).

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Martedì 14 dicembre 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di regolamento concernente «Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro» (n. 602).

#### In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- del voto regionale n. 65 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480 e 583 ad esso attinenti.
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- UCCHIELLI ed altri. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
- CARPINELLI e SCIVOLETTO. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).

- Luigi CARUSO. Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e
  2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Martedì 14 dicembre 1999, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (4276) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIATTI ed altri. Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio).

- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BETTAMIO. Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- BUCCI ed altri. Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).
- V. Esame del disegno di legge:
- BEDIN e MONTICONE Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

#### Materie di competenza

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

#### In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).
- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

		_		
INDUSTRIA	$(10^{a})$			

Martedì 14 dicembre 1999, ore 15,30

#### In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

#### In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di regolamento recante: «Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» (n. 591).

Interrogazione.	

# LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Martedì 14 dicembre 1999, ore 14,30

#### Procedure informative

- I. Interrogazione.
- II. Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle valutazioni del Governo in ordine alle attuali tendenze della spesa previdenziale e sull'andamento dell'occupazione.
- III. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: comunicazioni del Presidente sui risultati dell'attività conoscitiva svolta.

#### In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (4159) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MACERATINI ed altri. Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

# IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 14 dicembre 1999, ore 11,30

#### In sede referente

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale (4372) (Approvato dalla Camera dei deputati).

#### In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato della Repubblica, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

#### In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. Norme a tutela dell'embrione umano (68).

- SALVATO. Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- SERENA. Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- ASCIUTTI ed altri. Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).

Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri).

- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DI ORIO ed altri. Norme in materia di rilancio della ricerca farmacoterapeutica (256).
- CURTO. Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicamenti (1329).
- DI ORIO. Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

#### III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CARELLA ed altri. Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
- CARELLA ed altri. Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive (3984).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonchè del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Martedì 14 dicembre 1999, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica:

- Legge comunitaria 1999 (S. 4057-B Governo, modificato dalla Camera dei deputati).
- Elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (S. 4368 cost., approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati).

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 14 dicembre 1999, ore 13,30

Audizione del Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, sui criteri ispiratori del prossimo Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI.

# COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Martedì 14 dicembre 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame della sesta relazione su attività svolte.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

Martedì 14 dicembre 1999, ore 10

- I. Seguito dell'audizione del Capo della polizia, prefetto Fernando Masone, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Sergio Siracusa e del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Rolando Mosca Moschini.
- II. Esame della proposta di relazione annuale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*) della legge 1° ottobre 1996, n. 509.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 14 dicembre 1999, ore 14

- I. Seguito dell'esame dello schema di relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa.
- II. Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Martedì 14 dicembre 1999, ore 13,45

 Audizione del dottor Guido Conti, responsabile del nucleo operativo di polizia del Corpo forestale dello Stato dell'Aquila.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Martedì 14 dicembre 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente «Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia» ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 17,30